



COPIA

DELIBERAZIONE N. 90

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO PER PROCEDURA DI VALIDAZIONE DI CUI AL COMMA 6.3 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019

L'anno duemilaventi , addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:

| Cognome Nome | Presenze |
|--|---------------------|
| SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO | Presente |
| CANCELLIERE ROCCO DI FRANCESCO ANTIMO | Presente Assente |

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Incarico per procedura di validazione di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA n. 443/2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

DATO **ATTO**
l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";*
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

• la disposizione citata contiene l'esplicito riferimento all'intero "ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati", che determina l'inclusione fra le attività oggetto delle

competenze regolatorie dell'Autorità di tutte quelle riconducibili al concetto normativo di gestione dei rifiuti urbani ovvero "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario",

restando, al riguardo, irrilevante la natura giuridica del soggetto esercente il servizio e il relativo titolo autorizzativo;

• inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);

- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"(lett. h);

"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i).

VISTA la delibera di ARERA n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale "soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi

Comuni che gestiscono in economia" nonché l'Ente territorialmente competente ovvero

"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la

Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente" (comma 1.1 del MTR);

- in particolare, l'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione prevedendo che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);

- il piano economico finanziario viene corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di serietà rispetto al gestore (comma 6.3);
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva (comma 6.5);
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6);
- all'articolo 7 della medesima deliberazione 443/2019/R/RIF l'Autorità ha introdotto meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia del gestore (nella predisposizione del piano economico finanziario) ovvero dell'Ente territorialmente competente (nell'assumere le pertinenti determinazioni sul piano predisposto dal gestore).

VISTA la Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF secondo la quale, laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

DATO ATTO che la Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF stabilisce che laddove l'Ente territorialmente competente risulta identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere

svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

VISTA la disponibilità accordata dal Comune di Castelpizzuto con nota assunta al prot. n. 6748 del 23/12/2020 (a seguito di richiesta del Comune di Longano in data 18.12.2020) nel mettere a disposizione come validatore l'Arch. Luca Cifelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelpizzuto, figura dotata della necessaria terzietà;

CONSIDERATO che, nella determinazione n. 02/DRIF/2020, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

DATO ATTO che la validazione del PEF deve essere effettuata in tempo utile per consentire all'Ente il rispetto dei termini di cui all'art. 107 c. 5 DL n. 18 del 17/03/2020 di seguito riportato:

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)

per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTI il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

INCARICARE l'arch. Luca Cifelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Castelpizzuto, per la procedura di validazione di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA n.443/2019;

CHE detto incarico non comporta alcuna spesa per il Comune di Longano;

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Oggetto: **INCARICO PER PROCEDURA DI VALIDAZIONE DI CUI AL COMMA 6.3 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 23-12-2020 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 23-12-2020

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 23-12-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 23-12-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
